

Avv. Carlo Caniglia
V.le S. Giovanni Bosco, 17
72100 BRINDISI

Segue dal verbale di udienza tenuta in data 25/11/2020 la sentenza che si dà per letta su accordo delle parti



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Brindisi
ufficio lavoro

Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 25/11/2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con contestuale motivazione, **nella causa di lavoro** tra:

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO PASQUALE,
rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO MARIA ROSARIA, nel cui studio ha eletto domicilio

ricorrente

e

CATTOLICO PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato
CANIGLIA CARLO, nel cui studio ha eletto domicilio

resistente

oggetto: mansioni superiori e differenze retributive



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13/06/2017, parte ricorrente in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2017 con cui il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore di Cattolico Pasquale, della somma di € 1640,00, oltre accessori, a titolo di compenso per la produttività individuale relativa all'anno 2015.

Nello specifico l'ente locale ha eccepito la nullità della clausola contrattuale assunta in sede di contrattazione decentrata integrativa del 21.1.2016 e l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo atteso che la determina n. 449 del 14.11.2016 era stata revocata in via di autotutela, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Costituitosi in giudizio Cattolico Pasquale ha diffusamente contestato le avverse argomentazioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di nullità della clausola del contratto collettivo integrativo perché non proposta in via riconvenzionale e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.

In corso di causa il Comune di San Pietro Vernotico ha dato atto di avere raggiunto un accordo e di aver proceduto al pagamento della produttività per l'anno 2015. Parte opposta di converso ha rilevato che detto accordo non è stato integralmente eseguito.

All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

Il ricorso risulta infondato per le ragioni che di seguito vengono esposte.

Al fine di una corretta ricostruzione del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame, punto di partenza da cui muovere è l'art. 17 ccnl 1.4.1999, recante la disciplina dell'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ai sensi del quale:

"1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;



(...) ...(*omissis*)

L'art. 37 ccnl del 22.1.2004 stabilisce ancora che *"la attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.*

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti".

Al terzo comma, la suddetta norma prevede inoltre che *"La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno".*

Le suindicate disposizioni pattizie contengono dunque i principi per la determinazione, la ripartizione e l'erogazione del compenso per la produttività.

Dall'esame delle norme contrattuali e della normativa primaria (art. 10 d.lgs.150/2009) è dato evincere l'ontologica correlazione tra il compenso accessorio della produttività e la realizzazione degli obiettivi preventivamente assegnati, escludendo così la possibilità che lo stesso sia attribuito in maniera automatica a tutti i dipendenti (cfr. art. 18 d.lgs. 150/2009 e art. 37 co. 4 CCNL 22.1.2004).

Nel caso di specie, il Comune di San Pietro Vernotico non ha contestato né l'effettivo raggiungimento degli obiettivi né le risultanze della valutazione effettuata dal Dirigente competente relativamente alla performance resa dal ricorrente.

Nello specifico, in merito al raggiungimento degli obiettivi, deve aversi riguardo alla deliberazione n. 241 del 10.12.2014 (all. 1 fascicolo di parte opponente) che - nel richiamare il piano della Performance di cui all'art. 10 d.lgs 150/09 nonché il Regolamento comunale approvato con delibera della G.C. n. 278 del 30.12.2010, avente ad oggetto tra l'altro anche il ciclo di gestione della *performance* - evidenziava come i progetti e gli obiettivi da raggiungere fossero stati individuati e prefissati nel Bilancio di previsione triennale 2014/2016 e nella Relazione previsionale programmatica.

Quanto sopra trova conferma nella determinazione n. 449 del 14.11.2016 nella quale si dà espressamente atto *"... ...che i funzionari di posizione organizzativa hanno effettuato la valutazione della*



performance individuale dei dipendenti secondo il sistema di valutazione della performance approvato dalla Giunta Comunale in uno con il piano della performance 2015/2017 e utilizzando le schede ivi previste;... .." e che è necessario "... ..procedere alla relativa liquidazione dei compensi affianco di ciascun dipendente riportati;... .." (vedasi all.7 fascicolo parte opponente).

Ne consegue che i funzionari preposti hanno predisposto anche per l'anno 2015 le schede di valutazione della performance del personale, utilizzate poi dal Comune per determinare il compenso spettante ai dipendenti interessati.

Proprio perché le predette schede sono state effettivamente predisposte dal medesimo ente locale deve ritenersi che gli obiettivi fossero già previsti nei suindicati atti e quindi preventivamente contemplati rispetto alla conclusione dell'anno per il quale l'opposto ha richiesto il pagamento del compenso produttività. Tanto è che nella predetta determina si è espressamente previsto di procedere alla liquidazione dei relativi compensi.

Vero è che la determinazione n. 471 del 25.11.2016 (all.10 fascicolo parte opponente) ha revocato in autotutela la predetta determinazione n. 449. Tuttavia, detta revoca è stata motivata esclusivamente con la necessità di *"avviare in autotutela (...) il procedimento di verifica della corretta costituzione del fondo delle risorse decentrate relativo all'esercizio 2015 in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'incremento dello stesso ed il suo utilizzo prima di procedere alla successiva erogazione, ..."* senza alcuna indicazione dell'assenza dei presupposti "soggettivi" per l'erogazione dell'emolumento in esame.

Peraltro, detto procedimento di verifica è stato attivato solo recentemente e si è concluso con una revisione del fondo risorse decentrate, dal quale risulterebbe un errore di calcolo della somma dovuta al lavoratore, come dedotto dal procuratore di parte resistente alla presente udienza.

Sul punto rileva il giudicante che le somme da corrispondere al lavoratore erano state già vincolate a detto titolo dall'ente locale e che una eventuale erronea determinazione delle somme accantonate nel fondo risorse decentrate non potrebbe in ogni caso andare a discapito del solo premio di produttività, riguardano il fondo risorse decentrate la ripartizione dell'intero salario accessorio e non già del solo premio di produttività.

Ciò posto, come già rilevato dal Tribunale in sentenze emesse tra le stesse parti e riguardanti il medesimo oggetto *"... ..appare infondata la domanda formulata dall'opponente, tesa ad ottenere la declaratoria di nullità della ccdi del 21.1.2016 limitatamente alla parte economica relativa agli incentivi di produttività atteso che, in disparte ogni ulteriore valutazione circa l'ammissibilità della stessa, l'Amministrazione non ha*



dimostrato che il ccdi del 21.1.2016 in parte qua fosse, al momento della sottoscrizione, in contrasto con specifici e ben identificati vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, né che comportasse oneri non previsti, per tipologia o entità, negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione, sì da rendere applicabile l'art. 40 comma 3 quinquies del TU 165/2001 (risultando viceversa certificata l'esistenza di copertura finanziaria per le spese del personale).".

Con riferimento, invece, all'eccezione tardività della sottoscrizione del ccdi, è sufficiente richiamare l'art. 4 ccnl 22.2.2006 ai sensi del quale detti contratti *"conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi"* e ciò proprio al fine di evitare ipotesi di vacanza contrattuale.

Infine, non appare meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 633 c.p.c. poiché la prova del credito sarebbe costituita da una delibera revocata.

Sul punto, giova rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie: pertanto, il debitore ingiunto, anche se formalmente ricorrente in sede di opposizione, assume la veste sostanziale di convenuto, mentre il creditore ingiungente, anche se formalmente resistente nel giudizio di opposizione, riveste nell'ambito dello stesso la posizione sostanziale di attore.

Inoltre, questo giudicante osserva che, secondo l'approccio comunemente seguito in giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito, cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso: in altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso.

Ebbene nel caso di specie dalla documentazione allegata alla determinazione revocata e prodotta in giudizio emerge, per le motivazioni sopra ampiamente esposte, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'erogazione del compenso oggetto di ingiunzione.

Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese legali seguono la soccombenza.

p.q.m.

il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 13/06/2017 da COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO nei confronti di CATTOLICO PASQUALE, così provvede:

- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO, alla rifusione delle spese legali, liquidate in euro 1.100,00, oltre Iva, Cap e rimborso spese come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte opposta.

Brindisi, 25/11/2020

il giudice del lavoro
dott. Piero Primiceri

Comune San Pietro Vernotico - Prot. n. 0029202 del 07/12/2020 - ARRIVO

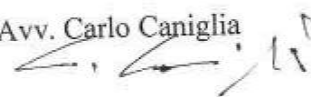
Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d3a26ad3896d61b361bba11d6171cc84



Attestazione di conformità

Il sottoscritto avv. Carlo Caniglia, con studio professionale in Brindisi al V.le S.G. Bosco n. 17, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi, CF CNGCRL43T10B180O, in qualità di difensore di Cattolico Pasquale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, così come convertito in Legge n. 221/2012, attesta che l'antescritta copia sentenza n. 1893/2020, pubblicata il 25.11.2020, resa nel giudizio n. 2883/2017 R.G.L. del Tribunale di Brindisi, Giudice dott. Piero Primiceri, composta da n. 6 facciate, è copia conforme all'originale presente nell fascicolo informatico R.G. n. 2290/2017 del Tribunale di Brindisi dal quale è stata estratta.

Avv. Carlo Caniglia



RELATA DI NOTIFICA

Brindisi, li

Sulla istanza di cui in atti.

Io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle Notificazioni presso il Tribunale di Brindisi, notifico, per legale conoscenza ed a tutti gli effetti di legge, copia conforme dell'antescritta sentenza del Tribunale del Lav. di Brindisi nonché attestazione di conformità, cuciti tra loro, a:

- Comune di San Pietro V.co (BR), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.zza Falcone, n. 1, mediante consegna di copia a mani di

- ~~8~~ Avv. Maria Rosaria Rizzo, quale difensore del Comune di San Pietro V.co (BR), Corso Garibaldi, n. 53, Brindisi, mediante consegna di copia a mani

dell'auto Maria Rosaria

figlio -

Ry 02/Dic/2020

BRINDISI
Uff. Giudiziario
Data 02/12/2020

TRIB. DI BRINDISI
Uff. Unico delle Notificazioni
Data 02/12/2020

Comune San Pietro Vernotico - Prot. n. 0029202 del 07/12/2020 - ARRIVO

7403



Tribunale Ordinario di Brindisi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 3043 2017

TRA

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

con l'avv. RIZZO MARIA ROSARIA

Ricorrente

E

FERNANDO ELIA ,

con l'avv. CANIGLIA CARLO

Resistente

OGGETTO: retribuzione

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22.6.2017, il Comune indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 343 del 2017 con cui il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore di elia Fernando, della somma di € 1640, oltre accessori e spese e competenze del giudizio monitorio, a titolo di compensi per produttività per l'anno 2015.

Eccepiva l'Amministrazione la nullità della clausola contrattuale assunta e l'infondatezza della pretesa e l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo atteso che la determina n. 449 del 14.11.2016 era stata revocata in via di autotutela.

Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva l'odierna convenuta opposta che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto dell'opposizione.



All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le ragioni di seguito esposte.

Il decreto ingiuntivo opposto ha per oggetto i compensi maturati a titolo di compensi di produttività per l'anno 2015.

Al fine di valutare la fondatezza della prospettazione attorea appare, quindi, indispensabile tratteggiare, negli aspetti più significativi, la disciplina afferente il trattamento reclamato.

Il salario di produttività è un emolumento accessorio della retribuzione di natura premiale che, con riferimento agli Enti Locali, è previsto, nelle sue linee generali, dall'art. 17 del CCNL 1/4/1999 del Comparto Enti Locali (successivamente modificato dall'art. 36 CCNL 22.1.2004 e dall'art. 7 CCNL 9.5.2006) rubricato: "Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività".

Secondo detta disposizione contrattuale: "1. Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità di servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali - quantitativo dei risultati. 2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per: a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione dei compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione, di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999..."

Dunque le Amministrazioni, dopo aver individuato le risorse decentrate idonee all'erogazione del salario accessorio da attribuire ai dipendenti, devono costituire, ai sensi degli artt. 15 e 17 CCNL 1999 apposito "Fondo per le risorse decentrate".

La contrattazione nazionale rinvia poi alla contrattazione decentrata integrativa per la specifica regolamentazione dell'istituto e per le modalità di erogazione del salario accessorio.

L'art. 4 del CCNL 1/4/1999, infatti, a sua volta prevede che: "1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 17. 2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie A) criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17; B) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;



i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17 comma 2 lett. a); C) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lett. e), f), g)....".

Con riferimento alla tematica in esame deve poi aggiungersi che la valutazione del personale, che ha costituito un processo centrale nell'ambito del management pubblico, ha registrato nel corso degli anni una costante crescita di attenzione, nel quadro dei processi di riforma del sistema organizzativo dell'azienda pubblica, finalizzati al miglioramento delle condizioni di efficacia e di efficienza della gestione, la cui realizzazione dipende in modo rilevante dal contributo offerto dal personale dell'ente.

Al riguardo occorre premettere che la previsione della produttività individuale e della produttività collettiva trova le proprie premesse nell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, ed è entrata nella terminologia corrente per esprimere in modo incisivo e sintetico il concetto che rimanda proprio al trattamento economico accessorio destinato alla generalità del personale dipendente, sulla base dell'apporto fornito da ciascun lavoratore (performance individuale).

Il principio è evidenziato nel citato art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 secondo il quale le risorse di cui all'art. 15 sono destinate ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale, in modo selettivo. Infatti è da escludere che si possa configurare una produttività collettiva distribuita in maniera generalizzata ed indifferenziata essendo la corresponsione di somme collegata all'apporto di ciascun lavoratore al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Nelle amministrazioni pubbliche il concetto di performance è stato introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha disciplinato il ciclo della performance, innovando profondamente la disciplina dei controlli interni delle pubbliche amministrazioni, come descritti dal d.lgs. 286/1999.

Le diverse fasi in cui si articola tale ciclo consistono nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nell'utilizzo dei sistemi premianti. Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico - amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Tanto premesso, deve poi osservarsi che dal combinato disposto delle norme in precedenza richiamate emerge che l'individuazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo dell'ente per i trattamenti accessori avviene, in sede di contrattazione integrativa, con cadenza annuale, essendone prevista una durata diversa da quella generale quadriennale, e che tale contrattazione integrativa di parte economica acquista efficacia solo successivamente alla valutazione positiva dell'ipotesi di accordo



da parte del collegio dei revisori, cui è demandato il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.

Sulla scorta di quanto previsto nell'allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs. 118/2011, la giurisprudenza contabile ha poi in diverse occasioni evidenziato che la corretta gestione del Fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al Fondo potranno essere impegnate e liquidate.

Ebbene nella specie il Comune convenuto non ha contestato né l'effettivo raggiungimento degli obiettivi né le risultanze della valutazione effettuate dal Dirigente in ordine alla performance resa essendosi limitato ad eccepire: la nullità della clausola contrattuale assunta in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa del 21.1.16 e l'inammissibilità del ricorso monitorio perché fondato su una delibera revocata.

Le eccezioni sollevate non sono meritevoli di accoglimento.

Quanto alla prima doglianza preme rilevare che era onere del Comune di provare esattamente, quale imprescindibile condizione ai fini dell'applicazione dell'art 40 comma 3 quinquies TU 165 del 2001 il contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, infatti, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Ebbene nella specie alcuna specifica censura è stata sollevata e provata in tal senso.

Quanto alla tardiva approvazione del contratto integrativo, poi, giova rilevare che secondo la disciplina contabile occorre distinguere l'ipotesi di mancata costituzione del fondo da quella in cui il fondo sia stato costituito, ma il contratto non sia sottoscritto nell'esercizio finanziario di riferimento (come nel caso in esame). Nel primo caso le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, che viene vincolato limitatamente alla quota obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Nel secondo caso, invece, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo (si tratta in realtà di una determina posto che la costituzione del fondo è di competenza dirigenziale), le risorse destinate al finanziamento del fondo medesimo risultano definitivamente vincolate.

Ne deriva che alcun rilievo assume quindi la doglianza del comune ricorrente avendo lo stesso già vincolato le somme e non potendo intervenire su tale vincolo con una mera delibera di revoca dei compensi di produttività, essendo necessario a tal fine al più un provvedimento di variazione del bilancio riguardante l'utilizzo della quota vincolata e accantonata.

Né infine appare fondata la censura di inammissibilità della procedura monitoria in quanto fondata su un provvedimento amministrativo revocato, atteso che, quand'anche la stessa dovesse risultare



fondata, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo, il Giudice del merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe esimersi dal giudicare la fondatezza della domanda creditoria essendo stato instaurato un ordinario giudizio a cognizione piena.

Tanto premesso poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta della documentazione allegata alla determina (poi revocata) dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'erogazione del compenso è evidente che anche tale eccezione deve esser disattesa.

Nella specie il Comune convenuto sottoscrivendo apposita transazione nelle more del giudizio ha riconosciuto il diritto del ricorrente provvedendo a pagare le somme dovute in forza del d.i. opposto.

Tuttavia poiché non sono state rispettate le condizioni indicate nell'accordo, lo stesso è divenuto inefficace e le parti hanno insistito nelle conclusioni originarie.

Ne deriva che alla luce di quanto innanzi descritto l'opposizione deve esser rigettata e il decreto ingiuntivo deve esser confermato.

Da ultimo il Tribunale precisa che alcun rilievo possono assumere nel presente giudizio tutti i fatti sopravvenuti relativi al parere dell'organo di revisione 2020 atteso che il Tribunale è chiamato a decidere alla luce delle allegazioni e produzioni documentali tempestivamente offerte.

La regolamentazione delle spese, comprensive anche della fase monitoria e liquidate tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della controversia, segue la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Comune di San Pietro Vernotico nei confronti del resistente così provvede:

rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto,
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 oltre accessori, con distrazione.

Brindisi, 28.10.2020

Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)



Attestazione di conformità

Il sottoscritto avv. Carlo Caniglia, con studio professionale in Brindisi al V.le S.G. Bosco n. 17, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi, CF CNGCRL43T10B180O, in qualità di difensore di Fernando Elia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, così come convertito in Legge n. 221/2012, attesta che l'antescritta copia sentenza n. 1608/2020, pubblicata il 28.10.2020, resa nel giudizio n. 3043/2017 R.G.L. del Tribunale di Brindisi, Giudice dott.ssa Gabriella Puzzovio, composta da n. 5 facciate, è copia conforme all'originale presente nel fascicolo informatico R.G. n. 3043/2017 del Tribunale di Brindisi dal quale è stata estratta.

Avv. Carlo Caniglia



RELATA DI NOTIFICA

Brindisi, li

Sulla istanza di cui in atti.

Io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle Notificazioni presso il Tribunale di Brindisi, notifico, per legale conoscenza ed a tutti gli effetti di legge, copia conforme dell'antescritta sentenza del Tribunale del Lav. di Brindisi nonché attestazione di conformità, cuciti tra loro, a:

- Comune di San Pietro V.co (BR), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.zza Falcone, n. 1, mediante consegna di copia a mani di

- Avv. Maria Rosaria Rizzo, quale difensore del Comune di San Pietro V.co (BR), Corso Garibaldi, n. 53, Brindisi, mediante consegna di copia a mani

dell'auto Avee Rosarie Rizzo

Per 02/Dic/2020



Maria Rosaria Rizzo

BRINDISI
Ufficiale Giudiziario
A. MANCA

Comune San Pietro Vernotico - Prot. n. 0029202 del 07/12/2020 - ARRIVO

27 NOV 2020

7402